



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 215

LA REGIONE SI IMPEGNI AD ESTENDERE L'ANZIANITÀ MASSIMA PREVISTA PER I MEZZI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

presentata il 9 dicembre 2021 dai Consiglieri Finco e Barbisan

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 27 luglio 2012, n. 26 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza” disciplina le modalità di concorso all’espletamento delle attività di trasporto di soccorso e trasporto sanitario definendo le modalità di accreditamento dei soggetti e le relative attività, “in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso”;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 2015, n. 1515, in attuazione alle disposizioni dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, venivano individuati i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e trasporto con ambulanza;

CONSIDERATO CHE:

- l’allegato “A” alla delibera della Giunta regionale n. 1515 del 29 ottobre 2015 elenca i requisiti per l’accreditamento regionale per lo svolgimento dell’attività di soccorso e trasporto sanitario;
- in particolare il punto 3.2.5 “Anzianità” prevede che *“i mezzi adibiti all’attività di soccorso devono avere un’anzianità massima di 7 anni dalla prima immatricolazione ed una percorrenza chilometrica inferiore ai 400.000 km. (...) I mezzi adibiti all’attività di trasporto devono avere un’anzianità massima di 12 anni dalla prima immatricolazione”*;
- ciò esclude, di conseguenza, l’utilizzo di mezzi immatricolati da più di sette anni in caso di attività di soccorso e di dodici anni in caso di attività di trasporto, senza effettuare alcun accertamento di fatto sulla loro idoneità o meno al servizio a cui sono preposti;

impegna la Giunta regionale

ad estendere, previa verifica dell' idoneità e sicurezza dei mezzi adibiti all' attività di soccorso o di trasporto, il periodo di anzianità di servizio previsto dal punto 3.2.5 "Anzianità" dell' allegato "A" della DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015, al fine di garantire l' utilizzo dei mezzi ancora funzionali a tale servizio e non ancora obsoleti.
